



# ACCOGLIERE GLI ALUNNI STRANIERI

La norma italiana per  
l'inserimento degli alunni  
stranieri nella scuola



La guida è stata redatta da:

Patrizia Capoferri

Teresa Capra

Rosaria Cenacchi

Enrica Coccoli

Giuliana Costa

Bianca Gheza

Francesca Pizzamiglio

Monica Rizzardi

Flavia Vacchi

Realizzazione grafica: Alba Scattorelli



# INDICE

<u>GLOSSARIO</u>	4
IL <u>MINORE</u> STRANIERO IN ITALIA	5
I <u>documenti</u> che certificano i minori regolari	7
I <u>diritti</u> dei minori non accompagnati	8
<u>L'ISCRIZIONE</u> A SCUOLA	9
I <u>documenti</u> necessari	12
Per la provincia di <u>Brescia</u>	15
Per i minori <u>irregolari</u> senza genitori	16
<u>SCRUTINI</u> ED ESAMI	20
IL RICONOSCIMENTO DEI <u>TITOLI</u> DI STUDIO	24
LA PARTECIPAZIONE AI <u>VIAGGI</u> D'ISTRUZIONE	27



## GLOSSARIO

**Minore straniero comunitario** = minore proveniente da paesi dell'Unione Europea.

**Minore straniero extracomunitario** = minore proveniente da paesi non facenti parte dell'Unione Europea.

**Minore straniero neo-arrivato** = minore direttamente proveniente da un paese straniero.

**Minore straniero non accompagnato** = minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che non avendo presentato domanda d'asilo si trova per qualsiasi caso nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.


(Rif. Normativo:Decreto Presidenziale n. 535 del 9 dicembre 1999 "Regolamento concernente i compiti del Comitato Minori stranieri", ).



# Il minore straniero



Il minore straniero extracomunitario può essere:



**Casi d'inespellibilità dei minori stranieri irregolari:**

- ⚠️ minori di 18 anni , salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulso;
- ⚠️ neonato fino a sei mesi dopo la nascita da madre irregolare.



# I documenti che certificano i minori regolari

- + I minori, fino al compimento del 14° anno d'età, sono inseriti sul permesso di soggiorno dei genitori o del parente cui il minore è affidato, ai sensi della legge 184/83.
- + Al compimento del 14° anno, al minore viene rilasciato un autonomo permesso di soggiorno per motivi di famiglia o carta di soggiorno, fino al compimento della maggiore età.
- + Dopo il 18° anno, il permesso di soggiorno per motivi familiari sarà modificato ad altro titolo.
- + Per i bambini nati in Italia da genitori regolari, è necessaria la PREVENTIVA registrazione sul passaporto di uno dei genitori per richiederne l'iscrizione sul permesso di soggiorno e contestualmente la residenza.



# I diritti dei minori non accompagnati

- ✚ Durante la permanenza in Italia ai minori sono garantiti l'assistenza sanitaria, il soggiorno temporaneo (permesso di soggiorno per minore età), l'avviamento scolastico.
- ✚ La cura e la rappresentanza legale sono esercitate in via provvisoria dal Responsabile della Comunità d'Accoglienza o del Servizio Sociale che lo assiste fino alla nomina del tutore (Comune o Volontari).
- ✚ I servizi competenti sono tenuti alla segnalazione dei minori non accompagnati al Comitato per i Minori stranieri, restando l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria Minorile.
- ✚ La durata della permanenza del minore in Italia è subordinata agli accertamenti svolti dal Comitato Minori stranieri presso la famiglia d'origine del minore.
- ✚ L'eventuale rimpatrio assistito è disposto nell'interesse superiore del minore e per garantire il diritto all'unità familiare.





# L'ISCRIZIONE A SCUOLA



- ✚ I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
  
- ✚ Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia (innalzamento dell'obbligo scolastico fino al compimento del 16<sup>o</sup> anno d'età).
  
- ✚ I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico sono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi una classe diversa, tenuto conto:
  - dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
  - dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
  - del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
  - del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.



✚ Il Collegio dei Docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando, in ogni caso, la costituzione di classi in cui sia predominante la presenza di alunni stranieri.

**I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.**

✚ L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.

✚ In mancanza d'accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo è rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, sciogliendo in tal modo la riserva al termine dell'obbligo scolastico.

Le disposizioni in materia d'istruzione, diritto allo studio e professioni sono regolate dal CAPO VII del Regolamento d'Attuazione del Testo Unico (D.P.R. 31 Agosto 1999 n.394).

**N.B.: per i minori di origine straniera adottati da cittadini italiani non è richiesto il permesso di soggiorno.**



# I DOCUMENTI NECESSARI

## ANAGRAFICI:

- ✚ documento d'identità dell'alunno (passaporto, certificato di nascita, atto di nazionalità, carta nazionale ...);
- ✚ permesso di soggiorno dell'alunno (a partire dal compimento del quattordicesimo anno d'età oppure permesso di soggiorno di uno dei genitori nel quale l'alunno sia registrato). Se la richiesta di tale documento è in corso si accetta la ricevuta rilasciata dalla Prefettura nell'attesa del documento definitivo.

## SCOLASTICI:

- ✚ certificati relativi agli studi fatti nel Paese d'origine o dichiarazione (autocertificazione) del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilità sul minore, attestante la classe ed il tipo d'istituto frequentato.



## **FISCALI:**

- ✚ i documenti relativi al reddito familiare vengono generalmente presentati per definire le rette della mensa scolastica, del trasporto, delle attività parascolastiche; nella maggior parte dei casi le iscrizioni e la documentazione relativa vanno presentate agli uffici competenti degli Enti locali che generalmente gestiscono i servizi parascolastici.

## **SANITARI:**

- ✚ certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie:
  - antipoliomelitica;
  - antidiftatetanica;
  - antiepatite virale B.
- ✚ In base al D.P.R. 26 gennaio 1999 n. 355 Art. 1, i Dirigenti Scolastici sono tenuti, all'atto dell'ammissione alla scuola od agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell'interessato della relativa certificazione. In assenza di certificazioni, il Dirigente della scuola comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della Sanità.
- ✚ La mancata certificazione non comporta il rifiuto d'ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami.



## AUTOCERTIFICAZIONE

- ✚ L'autocertificazione è consentita ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

**IN OGNI CASO IL MINORE E' SOGGETTO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO E DEVE ESSERE ISCRITTO CON RISERVA SE IN POSSESSO DI DOCUMENTAZIONE IRREGOLARE O INCOMPLETA.**

### **N. B.:**

**se la riserva riguarda la condizione di genitore( es. il minore non compare sul passaporto di un genitore, il genitore non possiede un documento attestante la parentela), deve essere sciolta entro sei (6) mesi; diversamente la scuola segnalerà il caso all'Autorità Giudiziaria Minorile.**



## Per la Provincia di Brescia

Per la provincia di Brescia, in base all' "Atto di indirizzo programmatico provinciale per l'integrazione scolastica dei minori con cittadinanza non italiana" promosso dall'Ufficio Scolastico Provinciale e sottoscritto in data 25-10-2006 e rivisto nel dicembre 2008, è prevista la possibilità, al fine di dotare le scuole delle risorse umane e finanziarie sufficienti secondo la tempistica del calendario scolastico, di raccogliere le prescrizioni/iscrizioni dei minori ricongiunti o in attesa di ricongiungimento attraverso la collaborazione della Prefettura di Brescia - Sportello Unico per l'immigrazione.







## Modifiche alla procedura per la preiscrizione alla scuola bresciana degli alunni neoarrivati (v. artt. 3 e 4):

Gli alunni neoarrivati potranno essere preiscritti alla scuola bresciana:

- A) direttamente dallo Sportello unico per l'immigrazione ;
- B) dalle singole scuole autonome.

### A) PREISCRIZIONE TRAMITE SPORTELLO UNICO

- La Prefettura di Brescia, Sportello unico per l'immigrazione, inserirà on line i dati dei minori richiedenti ricongiungimento familiare. Il sistema assegnerà la scuola in base all'età ed alla residenza;
- la Prefettura di Brescia, Sportello unico per l'immigrazione, rilascerà al genitore straniero al momento della consegna del nulla osta al ricongiungimento familiare ricevuta di preiscrizione alla scuola bresciana. Sulla ricevuta sarà indicata la scuola assegnata in base all'età ed alla residenza, la data d'inizio dell'anno scolastico in Italia ed i giorni di frequenza necessari al fine della valutazione;
- il genitore si recherà alla scuola indicata per regolarizzare l'iscrizione;
- la scuola predisporrà tutte le azioni necessarie per accogliere adeguatamente l'alunno;
- il minore sarà inserito da subito nell'elenco degli iscritti e sarà considerato tale salvo diversa indicazione da parte del genitore e comunque per un anno dalla data della preiscrizione.



## B) PREISCRIZIONE TRAMITE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Le preiscrizioni saranno raccolte dalle scuole, considerate in questa prima fase un'articolazione sul territorio dello "Sportello unico per l'immigrazione";

- il genitore dell'alunno straniero compila il modulo prescrizione, aiutato dal personale amministrativo della scuola;
- la scuola inserisce i dati nel sistema (ogni scuola può accedere al sistema con propria password);
- il sistema, tramite mail, conferma l'iscrizione in quella scuola o consiglia scuola alternativa nel caso nella scuola individuata ci sia già una presenza del 50 % di alunni stranieri. Con i Dirigenti delle scuole ad alta % sarà concordata la procedura per facilitare l'iscrizione ad altra scuola;
- la scuola chiama la famiglia per regolarizzare l'iscrizione;
- gli alunni con più di 14 anni saranno preiscritti alla Scuola secondaria di primo grado di competenza territoriale che svolgerà azione di orientamento per individuare la scuola secondaria di secondo grado (v. art.8).



# Per i minori irregolari senza genitori

**Conviventi con parenti entro il 4° grado:**



il parente provvede all'iscrizione scolastica nell'attesa della nomina di un tutore (parente stesso o Ente Locale).  
Se entro 6 mesi l'adulto non documenta la condizione di parente affidatario e il consenso dei genitori all'affidamento, la scuola segnala il caso all'Autorità Giudiziaria Minorile.



**Affidati con provvedimento del Tribunale per i Minorenni:**



in caso di affidamento eterofamiliare, gli affidatari possono provvedere all'iscrizione.

**Minori non accompagnati:**



all'iscrizione scolastica provvede il responsabile della Comunità d'Accoglienza o il Servizio Sociale fino alla nomina del tutore.

**In ogni caso il minore è soggetto all'obbligo scolastico e deve essere iscritto con riserva se in possesso di documentazione irregolare o incompleta.**



# SCRUTINI ED ESAMI



- ✚ I minori stranieri partecipano regolarmente agli scrutini e agli esami nelle sessioni previste, in quanto si applicano loro tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione.
- ✚ Anche gli alunni con cittadinanza non italiana, come tutti gli scolari italiani che non hanno ancora compiuto il 23<sup>o</sup> anno d'età, per poter essere ammessi all'esame di qualifica professionale o di maturità devono essere in possesso del titolo conclusivo della scuola secondaria di 1° grado (ex diploma di licenza media), come ribadito nella [CM n°110 del 14 dicembre 2007](#); pertanto gli studenti stranieri che frequentano gli istituti secondari di secondo grado o gli istituti professionali e che non sono in possesso di tale titolo potranno sostenere l'esame presso i Centri Territoriali Permanenti (C.T.P.).
- ✚ Per quanto riguarda la provincia di Brescia, in base alle azioni concordate [nell'Atto d'indirizzo programmatico provinciale](#) gli alunni iscritti negli Istituti di istruzione superiore o nei Centri di Formazione Professionale hanno la possibilità di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo d'istruzione entro il quarto anno di frequenza nel percorso dell'istruzione superiore o entro il secondo anno nel percorso della Formazione professionale, previo accordo con i CTP.



Per ulteriori informazioni , consultare la normativa e le relative FAQ sul sito dei CTI:

<http://www.centriinterculturacsa.it/Documenti/Normative/tabid/72/Default.aspx> .



- ✚ Anche i minori stranieri iscritti con riserva possono conseguire il titolo conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado.
- ✚ Nell'iscrizione con riserva il titolo viene rilasciato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'inserimento, qualora non sussistano elementi di accertamento negativo sull'identità dichiarata dell'alunno.
- ✚ Se al termine del corso di studi la documentazione non sarà regolarizzata, il titolo di studio non avrà alcun valore e non potrà essere utilizzato per l'accesso al lavoro.
- ✚ Come l'iscrizione anche il rilascio del diploma o dell'attestato finale conseguito dall'alunno straniero privo di permesso di soggiorno non costituisce requisito per la regolarizzazione della presenza in Italia.





# RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO



- ✚ Anche i minori stranieri iscritti con riserva possono conseguire il titolo conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado.
- ✚ Nell'iscrizione con riserva il titolo viene rilasciato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'inserimento, qualora non sussistano elementi di accertamento negativo sull'identità dichiarata dell'alunno.
- ✚ Se al termine del corso di studi la documentazione non sarà regolarizzata, il titolo di studio non avrà alcun valore e non potrà essere utilizzato per l'accesso al lavoro.
- ✚ Come l'iscrizione anche il rilascio del diploma o dell'attestato finale conseguito dall'alunno straniero privo di permesso di soggiorno non costituisce requisito per la regolarizzazione della presenza in Italia.



- ✚ Il minore straniero che intenda iscriversi ad istituti secondari di secondo grado o agli istituti professionali deve:
  - dimostrare di aver raggiunto un livello di scolarità pari alla licenza di scuola secondaria di primo grado (con ordinamento scolastico straniero che preveda almeno 8 anni di scuola dell'obbligo, riconoscibile ai fini della prosecuzione negli studi) e, a tal fine, occorre una traduzione legalizzata del titolo effettuata dai Ministeri degli Esteri e dell'Istruzione del Paese d'origine dello studente con dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità Consolare Italiana avente sede nel paese di provenienza dello studente;
  - iscriversi provvedendo a sostenere l'esame di licenza di scuola secondaria di primo grado prima di sostenere l'esame di maturità o di qualifica professionale (vedi la pagina [scrutini ed esami](#)).
  
- ✚ All'adulto cittadino extracomunitario non possono essere riconosciuti i titoli di studio (diplomi professionali, maturità, laurea) ottenuti in Paesi stranieri, comunitari o extracomunitari (salvo il caso di profughi dall'ex Jugoslavia o di familiari di cittadini italiani).
  
- ✚ I cittadini stranieri che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana, in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero, possono presentare richiesta di riconoscimento (dichiarazione di equipollenza) dei loro titoli all'USP di competenza ( Art. 381 del T.U.).



# LA PARTECIPAZIONE AI VIAGGI D'ISTRUZIONE



- ✚ I minori stranieri che frequentano scuole italiane, e che risiedono regolarmente nello Stato, possono partecipare a viaggi d'istruzione in Paesi comunitari senza necessità di visto d'ingresso.
  
- ✚ Per entrare in uno Stato membro dell'Unione Europea con alunni stranieri regolari, il docente accompagnatore dovrà presentare alla frontiera un elenco degli alunni, redatto su un modulo predisposto (allegato alla circolare ministeriale indicata) e controfirmato dall'Ufficio Stranieri della Questura.
  
- ✚ Il modulo identifica gli alunni accompagnati e documenta lo scopo e le circostanze del soggiorno; al modulo infatti devono essere allegati i seguenti documenti:
  - n. 2 fotografie del minore;
  - fotocopia del permesso di soggiorno di uno dei due genitori in cui sia iscritto il Minore di 14 anni;
  - fotocopia del passaporto del Minore o, in mancanza, di uno dei genitori in cui sia iscritto il Minore;
  - lettera della scuola ove risulti lo scopo del viaggio;
  - fotocopia del documento del/degli accompagnatori.



Il minore irregolare non può partecipare a viaggi d'istruzione all'estero in quanto non esistono accordi in tal senso con gli Stati Membri dell'Unione.

Rif. normativo: la materia è regolamentata dalla decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 1994 recepita dalla circolare ministeriale n. 380 del 28 dicembre 1995.